



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari vigente.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio) nonché tutte le aree private soggette ad uso pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 della legge 160/2019.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma precedente del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.

2. Il Comune di Andora ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.

3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

ART. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

ART. 7 - ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI.

1. L'ufficio competente all'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, l'ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.

2. Lo stesso registra le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni e controlla l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, verifica la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

3. L'ufficio provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le occupazioni o esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

ART. 8 - TARIFFE

1. In sede di prima applicazione del canone unico patrimoniale il Consiglio Comunale determina coefficienti e tariffe da applicare.

2. Successivamente la Giunta Comunale annualmente ridetermina le tariffe e i coefficienti sulla scorta dei criteri dettati dal presente regolamento.

ART. 9 - RISCOSSIONE

1. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, finanziario, funzionale e organizzativo può affidare, anche disgiuntamente, il servizio di liquidazione, di accertamento e di riscossione del canone nelle forme previste dall'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446.

2. La gestione dell'entrata, qualunque sia la forma prescelta dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dal D.Lgs. 15/12/1997 n.446.

ART. 10 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI

1. Le occupazioni di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 16, comma 2, del presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

1 bis. Sono considerate abusive le occupazioni degli esercizi commerciali che non rispettano le modalità di cui agli artt. 35 bis e 35 ter.

2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.

3. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo

restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento delle somme dovute;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 11 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED INDENNITÀ

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.

2. Il tardivo o parziale versamento è sanzionato come di seguito:

- la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
- la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all'1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
- la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all'1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
- la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;

3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione e/o autorizzazione come previsto dagli artt. 15, 20 e 67 del presente Regolamento. La decadenza della concessione e/o autorizzazione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

ART. 12 - RIMBORSI

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

TITOLO 2

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

ART. 14 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) **occupazione**: come definita al successivo articolo 15, l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- b) **concessione o autorizzazione**: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) **canone**: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d) **tariffa**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

ART. 15 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
- c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE

1. È fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, come definito al precedente art. 15 senza specifica autorizzazione/concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato.

2. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 26 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato. Detta comunicazione, deve essere effettuata per iscritto E trasmessa attraverso una PEC, o mediante consegna al protocollo, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

3. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

4. Nei casi in cui l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico interessi anche il rilascio di un'autorizzazione di manomissione del suolo pubblico, la stessa deve essere richiesta mediante apposito modulo all'uopo predisposto dall'Ufficio e l'autorizzazione all'occupazione verrà rilasciata dal settore Servizi Tecnologici mediante il rilascio di un'unica autorizzazione per la manomissione e per l'occupazione del suolo pubblico. Il rilascio di tale autorizzazione dovrà comprendere quanto dettato dal presente regolamento.

ART. 17 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

3. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, come definito al precedente art. 14, comma 1, lett. a) deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va trasmessa via PEC, o inserita nel portale o consegnata al protocollo, almeno 60 giorni liberi prima dell'inizio dell'occupazione richiesta per le occupazioni permanenti, mentre per le occupazioni temporanee l'inoltro deve avvenire almeno 15 giorni liberi prima dell'inizio dell'occupazione richiesta.

3. La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;

- c) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- d) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- f) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- g) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

4. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

6. Ad integrazione dell'iter amministrativo del rilascio della concessione o dell'autorizzazione richiesta, l'ufficio competente, esaminata positivamente la domanda, ne dà notizia al richiedente comunicando altresì l'importo del canone affinché l'interessato provveda al versamento entro almeno due giorni dall'inizio dell'occupazione.

ART. 18 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per quanto concerne le occupazioni permanenti, ed entro 15 giorni dalla richiesta per le occupazioni temporanee.

2. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal Capo IV del presente Titolo.

3. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta

giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione. La cauzione può essere

Comune di Andora - Regolamento Canone unico patrimoniale
sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 10;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente ufficio comunale;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto autorizzatorio.

5. Resta a carico del titolare della concessione o dell'autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della autorizzazione.

6. Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga, il titolare della concessione o dell'autorizzazione avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di uso pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Nei casi in cui l'occupazione insista su aree di sosta a margine della carreggiata con conseguente eliminazione di posti auto, viene adottato automaticamente "divieto di sosta e fermata" in corrispondenza dell'occupazione stessa. I concessionari in questo caso hanno l'obbligo di posa e cura di adeguata segnaletica. Sono consentite specifiche deroghe solo su espressa richiesta e qualora le condizioni geometriche della strada lo consentano.

9. Costituiscono pregiudiziale, causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione e fino alla completa estinzione:

- a) l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario;
- b) la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione;
- c) il mancato adempimento dell'obbligo di versamento del canone conseguentemente alla comunicazione di cui al comma 2, lett. e) del presente articolo.

10 In caso di denegato rilascio della concessione o dell'autorizzazione, deve essere comunicato al richiedente il motivato provvedimento di diniego.

ART. 19 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. È pure fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente ufficio comunale, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

5. Solo nelle ipotesi in cui l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata in occasione di manifestazioni, sagre ed eventi del tempo libero, il titolare dell'autorizzazione può consentire a terzi di occupare il suolo pubblico oggetto dell'autorizzazione purché si tratti di attività strettamente connesse all'evento e per cui l'autorizzazione stessa è stata rilasciata senza percepire a tal fine alcun compenso.

ART. 20 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del titolare della concessione o dell'autorizzazione o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo e del divieto di sub concessione;
- c) l'uso improprio dei diritti di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione o dell'autorizzazione senza comprovato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del titolare dell'autorizzazione nei termini previsti.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

ART. 21 - MODIFICA SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

ART. 22 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'onere di presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga contenente, oltre a quanto previsto dall'art. 17, la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento relative.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova autorizzazione.
4. In ogni caso non è possibile assentire più di due proroghe e per un periodo complessivamente non superiore ad un anno ininterrotto, compresa la durata dell'autorizzazione originaria.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo fino alla completa estinzione del relativo debito.

CAPO II

CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE

ART. 23 - OCCUPAZIONI DI URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto al successivo comma. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

2. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che in caso di occupazione d'urgenza il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestualmente alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

ART. 24 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

2. Qualora siano previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione all'occupazione è sempre subordinata alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

ART. 25 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

ART. 26 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. e) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data preventiva comunicazione, come previsto dal precedente art. 16, comma 2.

CAPO III

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

ART. 27 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere l'autorizzazione comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc.

ART. 28 - OCCUPAZIONI CON TENDE PARASOLE, FARETTI, VETRINETTE

1. Per ottenere l'assenso alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

ART. 29 - OCCUPAZIONI CON GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

ART. 30 - PASSI CARRABILI

1. L'autorizzazione per l'apertura di un passo carrabile è disciplinata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (artt. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610), nonché dalle altre norme regolamentari vigenti nel territorio del Comune.

ART. 31 - MESTIERI GIROVAGHI ED ARTISTICI

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

ART. 32 - BANCHETTI PER RACCOLTA FIRME, DISTRIBUZIONE MATERIALE, LOTTERIE

1. Le occupazioni realizzate da associazioni ed enti legalmente riconosciuti e non lucrativi mediante banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a 15 (quindici) giorni sono subordinate alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune, fatto salvo quanto prescritto al comma 3). Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tariffa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

3. È in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

ART. 33 - PARCHEGGI DI AUTOVETTURE PRIVATE

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica anche alle aree oggetto di concessione pluriennale del Comune di Andora a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

ART. 34 - PARCHEGGI DI AUTOVETTURE AD USO PUBBLICO (TAXI)

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

ART. 35 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. È vietato occupare il suolo pubblico, come definito al precedente art. 14, comma 1, lett. a) con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva autorizzazione del Comune.

2. Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per l'installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie devono essere inoltrate, pena il rigetto della domanda, per le occupazioni permanenti almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta e per le occupazioni temporanee almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Edilizio comunale.

3. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

4. Le concessioni ed autorizzazioni ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene, il rispetto del verde l'arredo urbano, il decoro e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale.

5. È in facoltà dell'ufficio competente vietare l'uso attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione e con i successivi articoli 35 bis e 35 ter.

6. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

ART. 35 BIS- MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO ALIMENTARE

1. E' concessa la posa di espositori di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali oltre ai cestini della spesa.

2. La frutta e la verdura devono essere esposte ad una altezza minima da terra di almeno 70 centimetri.

3. Possono essere esposte su espositori in metallo ancorati al muro con una altezza minima di 70 cm da terra.

4. Lo spazio occupato deve essere in adiacenza al locale di vendita per una profondità massima di 100 cm., garantendo sempre lo spazio minimo di 120 cm per il passaggio pedonale

5. E' fatto divieto di esporre la merce appesa ed in difformità da quanto indicato nei commi precedenti

6. I supporti amovibili devono essere sempre completamente rimossi nelle ore di chiusura del negozio.

7. Nella esposizione si richiede sempre il decoro sia della merce che dei supporti espositivi che devono essere in buono stato di conservazione, uguali fra loro e di colori uniformi.

8. Al di fuori del centro è possibile richiedere diverse modalità di occupazione: la richiesta deve essere autorizzata dall'Ufficio competente. A tal fine il centro è così delimitato:

- ad ovest da via Caboto, (nel tratto compreso fra via Aurelia e Via Clavesana), Via Clavesana, (nel tratto compreso fra via Caboto e Via Doria) Via Doria (nel tratto compreso fra Via Clavesana e Via Cristoforo Colombo),

- a sud da via Aurelia (nel tratto compreso fra Via Caboto e Via Marco Polo)

- a nord da Via Cristoforo Colombo (nel tratto compreso fra via Doria e Via Marco Polo)

- ad est da via Marco Polo, (nel tratto compreso fra la Via Aurelia e via Cristoforo Colombo).

ART. 35 TER- MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO NON ALIMENTARE

1. E' concessa la posa di espositori per merce non alimentare. In particolare sono consentiti:

1. stendino: struttura con una altezza massima di 180 cm in metallo od altro materiale naturale, composta da due sostegni con o senza ruote, che fanno da supporto ad una sbarra di lunghezza massima di 170 cm sulla quale sono appesi gli articoli in vendita

2. espositore: struttura con una altezza massima di 180 cm ed una base massima di mq uno in metallo o altro materiale naturale con o senza ruote che espone gli articoli in vendita

3. griglia: struttura con una altezza massima di 180 cm in metallo o altro materiale naturale, composta da un telaio rettangolare con una lunghezza massima di 100 cm che fa da supporto a liste parallele o perpendicolari tra loro, con o senza ruote;

4. vetrinetta:

5. totem: struttura con una altezza massima di 180 cm ed una larghezza massima di 80 cm composta da un piedistallo con la base massima di un mq ed un corpo a colonna o rettangolare utilizzata per promuovere i servizi o le prestazioni erogate.

2. Gli elementi di cui al comma 1 possono essere posati garantendo gli spazi di passaggio di cui al comma 5 del presente articolo. Oltre al passaggio pedonale dovrà essere garantito uno spazio utile tra

le varie strutture sopra elencate che consenta l'agevole fruizione dell'utenza.

3. E' vietato:

- appendere la merce sui muri perimetrali
- appendere la merce ai tendaggi o ai soffitti dei porticati, alle serrande, alle cancellate, alle luci, alle insegne o a qualsiasi altro supporto.
- coprire le vetrine dell'esercizio oppure esporre nelle vetrine i retro delle scaffalature.
- esporre la merce senza l'ausilio dei supporti di cui al comma 1
- mettere la merce su banchi di vendita
- delimitare in qualsiasi modo l'occupazione

4. I supporti amovibili devono essere sempre completamente rimossi nelle ore di chiusura del negozio.

5. Lo spazio occupato deve essere in adiacenza al locale di vendita per una profondità massima di 100cm., garantendo sempre lo spazio minimo di 120 cm per il passaggio pedonale, oppure in alternativa di prospiciente alle vetrine del locale, dopo il passaggio pedonale, per una profondità massima di 150 cm. Non sono consentite occupazioni sia in adiacenza che prospicienti all'esercizio.

6. Nella esposizione si richiede sempre il decoro sia della merce che dei supporti espositivi che devono essere in buono stato di conservazione, uguali fra loro e di colori uniformi.

7. Al di fuori del centro è possibile richiedere diverse modalità di occupazione: la richiesta deve essere autorizzata dall'Ufficio competente. A tal fine il centro è così delimitato:

- ad ovest da via Caboto, (nel tratto compreso fra via Aurelia e Via Clavesana), Via Clavesana, (nel tratto compreso fra via Caboto e Via Doria) Via Doria (nel tratto compreso fra Via Clavesana e Via Cristoforo Colombo),

- a sud da via Aurelia (nel tratto compreso fra Via Caboto e Via Marco Polo)
- a nord da Via Cristoforo Colombo (nel tratto compreso fra via Doria e Via Marco Polo)
- ad est da via Marco Polo, (nel tratto compreso fra la Via Aurelia e via Cristoforo Colombo)

ART. 36 - CONCESSIONI CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E NUOVE TECNOLOGIE

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie necessita di concessione rilasciata dal competente Servizio comunale.

2. L'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità e.sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

3. La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) durata 6 anni;
- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.

3. E' fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

4. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al presente comma, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

ART. 36 BIS - CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE CON SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI

1. Sistemi di raccolta dei rifiuti urbani, di pertinenza condominiale, possono essere installati su spazi pubblici solo qualora sia necessario collocarli al di fuori della proprietà privata, previo rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico da parte dell'ufficio competente.

2. L'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di detti sistemi, specificandone le condizioni.

CAPO IV

APPLICAZIONE DEL CANONE

ART.37 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Andora si colloca nella fascia dei Comuni fino a 10.000 abitanti.

3. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone approvate come da allegato sub 1) al presente Regolamento. Le percentuali di riduzione tariffaria afferenti ogni zona sono specificate nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c) durata dell'occupazione, annuale o giornaliera;
- d) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione ed alla superficie;
- e) graduazione in relazione al periodo dell'anno per l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

ART. 38 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Le frazioni inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

2. L'entità del canone dovuto, si determina moltiplicando la corrispondente misura di tariffa specificata nella delibera di approvazione delle tariffe, in relazione alla zona di appartenenza, per la superficie, per la durata, annuale o giornaliera, in relazione alla tipologia di occupazione.

3. Le tariffe di cui all'allegato 1 sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta al 50%. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata

7. fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la

tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente .

2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3. Il canone non è dovuto per gli accessi carrabili a raso, ovvero gli accessi posti a filo con il manto stradale e privi di qualunque manufatto a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi tutti gli accessi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.

4. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.

6. Per le occupazioni con impianti di telefonia mobile o tecnologia digitale il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 25 mq.

ART. 39 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo. Per il primo anno di occupazione il canone deve essere corrisposto in misura proporzionale al periodo di effettiva occupazione.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.

ART. 40 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN BASE ALLA ZONA

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in 3 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile sulla base di quanto indicato nell'allegato 1.

ART. 41 - VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate uguali anticipate secondo le seguenti modalità:

- per importi inferiori ad € 500,00 in unica soluzione;
- Per importi compresi fra € 500,00 e € 999,00 , in due rate scadenti il 31/03 ed il 30/06;
- Per importi compresi fra € 1.000,00 e € 1.500,00 in tre rate scadenti il 31/03, il 30/06 e il 30/09;
- Per importi superiore ad € 1.500,00 in quattro rate scadenti il 31/03, il 30/06, il 30/09 e il 31/12.

5. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Per il caso di subentro nell'attività commerciale in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il subentrante è comunque tenuto a presentare la domanda di occupazione secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 17 del regolamento allegando altresì la relativa documentazione. In questo caso, ove l'importo del canone non sia ancora stato versato al Comune in tutto od in parte, il subentrato ed il subentrante sono obbligati in solido tra loro per tutti gli importi non ancora corrisposti relativi all'anno di subentro ed al precedente.

7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

ART. 42 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate uguali anticipate secondo le seguenti modalità:

- per importi inferiori ad € 500,00 in unica soluzione;
- Per importi compresi fra € 500,00 e € 999,00 , in due rate scadenti il 31/03 ed il 30/06;
- Per importi compresi fra € 1.000,00 e € 1.500,00 in tre rate scadenti il 31/03, il 30/06 e il 30/09
- Per importi superiore ad € 1.500,00 in quattro rate scadenti il 31/03, il 30/06, il 30/09 e il 31/12.

3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di

rateazione.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

ART. 43 - RIMBORSI

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento delle Entrate comunali

ART. 44 - RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 834 della legge 160/2019 sono previste le seguenti riduzioni come da coefficienti approvati nella deliberazione di determinazione della tariffa:

2. In relazione alle categorie in cui è classificato il territorio comunale ed alla durata dell'occupazione, la tariffa viene così ridotta:

Durata	Riduzione
Fino a 12 ore	20%
Oltre 14 giorni e fino a 29 giorni	40%
Oltre 29 giorni se a carattere ricorrente e con convenzione (comma 3)	50%

3. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese, nonché di occupazioni temporanee di qualunque durata per lo spettacolo viaggiante, aventi carattere ricorrente, la tariffa viene ridotta del 50% e riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al titolare dell'autorizzazione, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

4. Le occupazioni temporanee fruiscono altresì di riduzioni tariffarie in considerazione della loro tipologia, individuate come segue:

Tipologia di attività	% riduzione
occupazioni per attività edilizia	50%
occupazioni per spettacoli viaggianti	65%
occupazioni per posteggi in concessione per il commercio su aree pubbliche di durata superiore a 60 giorni	50%
occupazioni relative ai pubblici esercizi e ad attività ludiche	75%
occupazioni temporanee realizzate da associazioni e/o enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni politiche,	80%

culturali, assistenziali o del tempo libero comportanti attività di vendita, somministrazione o pubblico trattenimento	
Occupazioni relative ad attività commerciali su aree pubbliche ove non ricomprese nei punti precedenti	25%
Occupazioni relative ad attività commerciali su aree private ove non ricomprese nei punti precedenti	50%
occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione di cavi e condutture sotterranee destinate all'erogazione di pubblici servizi	50%

5. Nel caso di occupazioni temporanee realizzate da associazioni e/o enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni politiche, culturali, assistenziali o del tempo libero comportanti attività di vendita, somministrazione o pubblico trattenimento l'assenza di scopo di lucro deve essere dichiarata e comprovata con la presentazione dello Statuto e del bilancio dell'esercizio precedente; per le sole associazioni aventi la propria sede legale in Andora il canone per l'occupazione di suolo pubblico con manufatti e/o strutture ad utilizzo ripetuto ma non continuato, è conteggiato sui soli giorni di effettivo utilizzo.

6. Le riduzioni previste sono applicabili sia autonomamente che cumulativamente.

ART. 45 - MAGGIORAZIONI TARIFFARIE.

1. Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere, fatta eccezione per quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

2. Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa di cui al primo comma maggiorata del 20%.

ART. 46 - ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833 della legge 160/2019 sono esenti dal canone:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nell'art. 26.
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni con sistemi di raccolta rifiuti urbani.

2. Sono inoltre esenti:

- a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero ad ingresso gratuito non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- b) le occupazioni di cui al precedente punto a) anche comportanti attività di vendita o di somministrazione, organizzate dal Comune o patrocinate dallo stesso purché siano finalizzate alla realizzazione di eventi organizzati da associazioni senza scopo di lucro, culturali o sportive che abbiano la propria sede legale nel Comune di Andora;
- c) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
- d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- e) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- f) le occupazioni con fiori, fioriere e piante ornamentali all'esterno dei negozi, anche effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano effettuate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g) le occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- h) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- i) le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j) le occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
- k) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- l) le occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico;
- m) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- o) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione sia per la fermata che per la sosta di capolinea, nonché per le infrastrutture minimali a servizio;
- p) le occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- q) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- r) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- s) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie, come da successivo art. 49.
- t) Le occupazioni in occasione di campagne nazionali di raccolta fondi sia attraverso la vendita di merci che attraverso richieste di donazioni, per le sole giornate in cui le stesse sono promosse a livello nazionale.

ART. 47 - INCENTIVI ALLE IMPRESE

1. Sono esenti dal canone anche le occupazioni effettuate da nuove imprese nate nel periodo compreso fra l'**1.01.2018 ed il 31.12.2022**, per l'esercizio di nuove attività, per un periodo di cinque anni decorrenti dall'inizio dell'attività.

2. L'esenzione è concessa alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di **nuova impresa**, cioè di una impresa che nasce nel periodo dal **1.01.2018 ed il 31.12.2022** (data da visura Camerale) con sede operativa in Andora o l'impresa che nel periodo indicato (data da visura Camerale) apre una nuova unità locale in Andora purché con almeno un dipendente o un socio lavoratore o un collaboratore familiare. Quest'ultimo requisito deve essere comprovato da iscrizione INAIL;
- deve trattarsi di **nuova attività**, cioè di una attività non derivante da cessione o affitto d'azienda;
- l'impresa deve essere in regola con il DURC per tutto il periodo;

Le condizioni del presente comma devono sussistere tutte contemporaneamente per l'intero periodo dell'agevolazione.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo opera per le imprese che nascano nel periodo compreso fra l'**1.01.2018 ed il 31.12.2022** e vale per cinque anni decorrenti dall'avvio dell'attività risultante da visura Camerale o da licenza d'esercizio o SCIA;

5. Qualora l'attività venga interrotta l'impresa decade dal beneficio delle esenzioni di cui al presente Regolamento dalla data di cessazione risultante agli atti del Registro delle Imprese.

6. Per ottenere l'esenzione di cui al presente articolo i contribuenti devono presentare:

- a) domanda diretta all'Amministrazione comunale (o alla sua concessionaria del servizio) come da modello predisposto dall'Ufficio;
- b) copia denuncia INAIL, se soggetta, o "denunce salari" o "denunce cantiere" nel caso di apertura di nuova unità locale. Le denunce INAIL, o "denunce salari" o "denunce cantiere" vanno ripresentate annualmente al rinnovo delle stesse.

7. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti del comma 2 comporta la decadenza dell'esenzione dal momento stesso in cui il requisito è venuto meno. In tali casi si procederà al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo all'esenzione e sono applicabili le sanzioni di legge.

ART. 48 – CRITERI DI IMPOSIZIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19

1. Per la durata dell'emergenza sanitaria da COVID-19 non sono soggetti al pagamento del canone unico patrimoniale gli ampliamenti delle occupazioni esistenti già concessi a tale titolo nell'anno 2020 e le nuove occupazioni relative a:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande finalizzate alla somministrazione.
- attività alimentari artigianali e/o commerciali finalizzate al consumo sul posto.
- attività commerciali del settore non alimentare finalizzate ad esposizione escluse edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, ottica, ferramenta e vernici.

2. Le occupazioni permanenti già autorizzate e relative alle attività per le quali verrà disposta la chiusura con atto normativo nazionale o regionale, avranno diritto all'esenzione dal pagamento del canone unico per i relativi periodi di interdizione.

3. Le occupazioni temporanee per le attività di cui al comma 1 possono essere considerate "nuove" e quindi esenti dal canone solo se non siano già state formalmente richieste in precedenza. Qualora si tratti di occupazioni già formalmente richieste non è soggetto al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico il solo ampliamento.

4. Le occupazioni temporanee per cantieri, si intendono sospese per eventuali periodi di sospensione dell'attività imposto da provvedimenti di carattere nazionale o regionale. L'occupazione si prolunga senza maggiori oneri per un periodo di uguale durata.

5. Per l'anno 2022 sono soggette al pagamento del canone unico solo a decorrere dal 1.07.2022 gli ampliamenti delle occupazioni esistenti già concessi a tale titolo nell'anno 2020 e le nuove occupazioni relative a:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande finalizzate alla somministrazione.
- attività alimentari artigianali e/o commerciali finalizzate al consumo sul posto.

6. Per l'anno 2022 le attività di somministrazione che all'interno del proprio dehor organizzano almeno 8 serate di musica dal vivo o con dj nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre hanno diritto ad una riduzione del 30% sulla parte di occupazione di cui al comma precedente.

7. Per ottenere la riduzione prevista al precedente comma le attività devono presentare la dichiarazione di cui all'art. 10 del Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività rumorose temporanee e rispettare i limiti acustici ivi indicati. L'ufficio attività produttive trasmette ad ICA le comunicazioni pervenute nel corso dell'anno 2022 ai fini dell'applicazione della riduzione.

8. La riduzione di cui al comma 8 si applicherà al canone dovuto per l'anno 2023 a condizione che non vi siano stati controlli da parte dell'ufficio preposto a seguito di esposti sul inquinamento acustico.

ART. 49 – CANONI CONVENZIONALI

1. E' possibile per il Comune stipulare convenzioni per l'occupazione del suolo pubblico in deroga all'applicazione del canone come da tariffa, qualora vi sia un pubblico interesse e in relazione a servizi di pubblica utilità richiesti al concessionario.

TITOLO 3

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 50 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al titolo 2 del presente regolamento.

ART. 51 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

3. Il Piano degli impianti pubblicitari del Comune di Andora è stato approvato con deliberazione del C.C. n. ____ del _____

ART. 52 - DEFINIZIONI.

1. E' da considerarsi **targa** od **insegna di esercizio** l'esposizione contenente il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

2. Si definisce **insegna pubblicitaria** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

2. Si definisce **preinsegna** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzata su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di Km. 5. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Si definisce **pannello luminoso** qualsiasi insegna, pannello o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similari.

4. Si definisce **cartello** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si definisce **striscione, locandina o stendardo** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Si definisce **segno orizzontale reclamistico** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce **impianto pubblicitario di servizio** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce **impianto di pubblicità o propaganda** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9. Si considera **pubblicità su veicoli e natanti** la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

10. Si considera **pubblicità con veicoli d'impresa** la pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

11. Non sono contemplati quali mezzi pubblicitari, e ne è vietato l'utilizzo ai fini reclamistici, gli strumenti di pertinenza della segnaletica stradale con particolare riferimento al segnale nome-strada (art. 133 Reg. Es. C.d.S.), ai segnali turistici e di territorio (art. 134 Reg. Es. C.d.S.).

12. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

13. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

ART. 53 - LIMITAZIONE DELLE FORME DI PUBBLICITA' PER RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE.

1. La pubblicità sonora, è vietata in tutto il territorio comunale.

2. La distribuzione di manifestini è vietata nei centri storici e nelle aree e nuclei urbani di particolare pregio, tali delimitati dalle norme urbanistiche. E' egualmente vietata la pubblicità mediante lancio.

3. Nell'antico nucleo urbano e nelle strade o piazze di particolare interesse estetico o storico sono vietati i cartelli e gli affissi pubblicitari di qualsiasi tipo. Lo stesso dicasi nei prospetti e nelle adiacenze di edifici di interesse storico o artistico o sulle antiche mura delle città. L'affissione di avvisi e manifesti deve essere limitata agli spazi appositamente riservati.

CAPO II

CARATTERISTICHE ED UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 54 - CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione di cui agli artt. 20, 21 e 22 del presente Regolamento.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio posti in opera fuori dei centri abitati, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extra urbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata.

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

7. Le installazioni a bandiera possono essere consentite anche in forma di pannello mono facciale o bifacciale, a condizione, se di superficie superiore a mq. 1,00, si presentino traforate onde consentire una minore resistenza ai venti. In ogni caso la responsabilità per eventuali rotture o cadute farà carico esclusivamente nei confronti dell'installatore, il quale risponderà per eventuali danni causati a terzi o a cose di proprietà di terzi. Deve essere rispettato il comma 5 dell'art. 57.

ART. 55 - CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI.

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente né di intensità luminosa superiore ai 3.000 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del

loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori, posti di pronto soccorso e farmacie.

4. Entro i centri abitati sono consentite sorgenti luminose purché di intensità luminosa non superiore ai 3.000 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio, purché comunque non provochino abbagliamento.

5. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi installati entro il centro abitato dovranno di norma limitare l'utilizzo dei colori rosso e verde. L'uso dei predetti colori è vietato in corrispondenza delle intersezioni e consentito in prossimità delle medesime purché tali mezzi pubblicitari luminosi siano posti ad almeno 2 metri dal bordo della carreggiata e ad una distanza non inferiore a m. 5 dall'area di intersezione. Nel caso di intersezioni semaforizzate le distanze sopraindicate sono da raddoppiarsi.

ART. 56 - DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI.

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal presente Regolamento, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di mq. 6, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di mq. 20; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a mq. 100, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente mq. 100 fino al limite di mq. 50. Per i mezzi pubblicitari frontistanti il senso di marcia la dimensione massima è in mq. 3,00. Per i mezzi pubblicitari posti parallelamente al senso di marcia la dimensione massima è in mq. 10.

2. Peraltro la loro installazione dovrà avvenire in maniera tale da non impedire la visibilità della segnaletica stradale o di altri cartelli di interesse pubblico, quali indicazioni di servizi pubblici, fermate di mezzi di linea, i quali dovranno essere visibili da una distanza nel senso di marcia di almeno mt. 20.

3. Le limitazioni di cui sopra non vengono applicate agli spazi destinati alle pubbliche affissioni, in quanto tali limitazioni si intendono riferite ai singoli mezzi pubblicitari e non alla totalità dei medesimi.

4. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0,20 m. e superiori di m. 1,50 x 0,30 m.. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Nel centro abitato detto accorpamento dovrà essere adottato ogni qualvolta sia possibile imponendolo, se del caso, in fase di rilascio dell'autorizzazione. All'uopo il primo richiedente dovrà certificare, nella domanda di autorizzazione, la disponibilità a concedere l'utilizzo della struttura ad eventuali interessati, i quali saranno solidali nella manutenzione della struttura e di ogni altro onere da essa derivante.

ART. 57 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA.

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati sui tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km. orari, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 3 dal limite della carreggiata;
- b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve, come definite all'art. 3, comma 1, punto 20, del Codice;
- h) m. 250 prima delle intersezioni;
- i) m. 100 dopo le intersezioni;
- j) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a m. 3,00 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a m. 3,00, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alla carreggiata, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate continue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20, del Codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali soprastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore ai 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e sulle loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km. orari, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 e, ove consentito dal presente regolamento, esso è autorizzato ed effettuato di norma nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23, comma 6, del Codice della strada:

- a) m. 50 lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) m. 30 lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) m. 100 dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. All'interno del centro abitato il posizionamento di cartelli e di insegne di esercizio a bandiera, nelle strade su cui insistono porticati è consentito unicamente all'interno del portico, intendendosi per pertinenza dell'esercizio unicamente il muro perimetrale dell'unità immobiliare.

6. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e delle disposizioni di cui ai successivi punti 6 e 7. Il Sindaco concede l'eventuale deroga con provvedimento motivato sentiti gli Uffici competenti.

7. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le seguenti disposizioni: I mezzi pubblicitari e le loro pertinenze dovranno essere posizionati all'esterno del bordo del marciapiede opposto alla carreggiata ed essere posti in modo da non invadere con alcun elemento lo spazio sovrastante il marciapiede predetto, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto n. 7. Nell'ipotesi di assenza di marciapiedi la distanza da osservarsi sarà di almeno metri 2 (due) dal limite della carreggiata, fatto salvo quanto totalmente collocato in area privata non gravata da servizi di uso pubblico, ovvero opportunamente cintata. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle transenne parapetonali.

8. I cartelli o altri mezzi pubblicitari, con la sola eccezione delle barriere parapetonali, la cui proiezione ortogonale insiste in qualsiasi modo sul marciapiede (insegne a bandiera, a squadra ecc.) dovranno essere poste in modo che ciascun punto degli stessi o dei relativi sostegni si trovi ad una altezza maggiore di metri 2,50 misurata dal piano di calpestio, mentre la sporgenza massima consentita dovrà essere limitata a 0,20 m. dal filo del marciapiede. I mezzi pubblicitari (striscioni, bandiere o altro), la cui proiezione ortogonale invade tutta o in parte la sede della carreggiata, della banchina o area di sosta, dovranno trovarsi in ogni suo punto ad un'altezza superiore a m. 5,1 dal suolo. Nessun elemento delle eventuali installazioni (sostegni o altro) dovrà essere di ostacolo al transito pedonale o veicolare, né restringere o limitare in alcun modo lo spazio riservato al pubblico passaggio.

9. Le norme di cui ai commi 2 e 4 e quella di cui al comma 3 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli o comunque ad una distanza non inferiore a m. 0,20 dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

10. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a m. 0,20 dal limite della sede stradale.

11. Entro i centri abitati, in occasione della redazione del piano generale della pubblicità di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, vengono individuati gli spazi ove è consentita la collocazione di cartelli degli altri mezzi pubblicitari. Si statuisce tuttavia, in via generale, che

nell'ambito dei centri abitati gli spazi disponibili per i mezzi pubblicitari diversi dalle pubbliche affissioni sono da riservarsi prioritariamente alle insegne installate nella sede di attività o nelle immediate pertinenze. La superficie massima dei cartelli o altri mezzi pubblicitari, con esclusione di quelli relativi alle pubbliche affissioni, è quantificata nel 10% della superficie dei prospetti dei fabbricati.

12. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della superficie massima di mq. 4,00, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

13. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq. 3,00 non si applicano fuori dai centri abitati le disposizioni previste al comma 2.

14. Entro i centri abitati per gli impianti pubblicitari di servizio non sono stabilite distanze di rispetto particolari sia dalle intersezioni sia da segnali stradali di pericolo e di prescrizione o di impianti semaforici, sia da altri cartelli o mezzi pubblicitari, purché gli impianti in questione non creino confusione o pericolo per la circolazione. E' vietata l'installazione di transenne parapetonali in fregio a tratti di strada ove è consentita la sosta e la fermata dei veicoli, in tutti i punti in cui le caratteristiche geometriche della strada o del marciapiede non ne rendano necessario l'utilizzo e ovunque tale tipo di installazione crea ostacolo o disagio al transito pedonale, con particolare riferimento alle persone con limitate capacità motorie, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

15. L'Ufficio Tecnico Comunale, sentita la Commissione Edilizia Integrata, si riserva, in fase di rilascio dell'autorizzazione, di prescrivere l'utilizzo di particolari tipologie strutturali di transenne parapetonali e degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, indicando altresì l'adozione di particolari colori, tenendo conto del contesto storico-architettonico circostante.

16. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazione di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.

17. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

18. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria delle manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente ed alle 24 ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli standardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a m. 50 ed a m. 12,5.

19. E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali

20. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore ai 500 m., è ammesso posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e dopo i segnali stradali pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è da tenersi una distanza minima di 100 m..

21. Entro i centri abitati è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dai commi 2 e 4 ed in tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima pari al 50% delle distanze indicate nei commi citati.

22. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito ed in prossimità dei luoghi di cui all'art. 23, comma 3, del Codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del Codice, al nullaosta rilasciato dal competente organo di tutela.

ART. 58 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO.

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l' 8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, come classificate dall'art. 2 del D.Lvo 30/4/1992, n. 285, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D ed E, ferme restando le norme relative all'installazione nei centri abitati, valgono le percentuali previste rispettivamente per le strade di cui alla lettera C ed alla lettera F, come classificate dall'art. 2 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq.2 per ogni servizio esistente nella stazione.

CAPO III

AUTORIZZAZIONI.

ART. 59 - ISTANZE PER I MESSAGGI PUBBLICITARI

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.

e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti previsti all'articolo successivo.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

ART. 60 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

1. il richiedente l'installazione dovrà, allegare all'istanza:
 - a) disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso, nonché le caratteristiche tecniche;
 - b) riproduzioni fotografiche della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario;
 - c) una dichiarazione, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
 - d) un bozzetto del messaggio da esporre ed una planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che comunque non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o ad altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - e) l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, ovvero nulla osta di cui all'art. 23, comma 5, del Codice Stradale.

ART. 61 - ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Qualora l'istanza sia carente di elementi o di documentazione di cui ai precedenti articoli 59 e 60, la comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza di detti elementi, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

4. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

7. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello

di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

8. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

9. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti di durata superiore ai 90 giorni

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

c) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al comma 14 del presente articolo, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni sono annuali.

11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

14. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- locandine;
- pubblicità su autoveicoli;
- tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

ART. 62 - PROCEDURE DI RILASCIO

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

ART. 63 - TITOLARITÀ E SUBENTRO NELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.

4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti

vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

ART. 64 - MODIFICA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

2. Entro i centri abitati è ammessa, previa comunicazione all'ufficio urbanistica, la variazione dei messaggi esposti sui cartelli e sugli altri mezzi pubblicitari, dopo un periodo di esposizione degli stessi non inferiore a quindici giorni, purché tale intendimento sia dichiarato nella domanda di autorizzazione e, comunque, nel rispetto dei termini della stessa.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, di proprietà dell'amministrazione comunale, dati in concessione ad altri soggetti.

4. Ottenuta l'autorizzazione, il soggetto titolare della stessa dovrà presentare all'Ufficio Tributi del comune o al concessionario apposita dichiarazione in carta semplice a sensi del successivo art. 33 per l'applicazione dell'imposta relativa.

5. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari in zona soggetta a vincolo ambientale, siano essi all'interno che all'esterno dei centri abitati, è soggetta alla normativa statale e regionale in materia.

ART. 65 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

ART. 66 - REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite PEC ovvero con altra modalità telematica idonea a garantirne la conoscenza..

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

ART. 67 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- e) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- f) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

ART. 67BIS – INSTALLAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO TEMPORANEO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI

1. In occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Andora, l'installazione di mezzi pubblicitari temporanei, di durata non superiore a 10 giorni, purché posizionati all'interno di aree permanentemente o temporaneamente inibite al transito veicolare, ed in modo da non essere direttamente visibili da altre strade ove il transito è consentito, è subordinata a mera comunicazione corredata dalla ricevuta di pagamento del canone.

2. La comunicazione avviene attraverso apposito modulo contenente le seguenti indicazioni obbligatorie:

- Numero dei mezzi pubblicitari e relative dimensioni
- Superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati
- Dichiarazione di installazione a regola d'arte e di manleva al Comune su eventuali danni a persone e/o cose derivanti dai mezzi pubblicitari installati
- Dichiarazione che il contenuto del messaggio pubblicitario è conforme al buon costume, non ha contenuti politici, né lesivi degli interessi del Comune.

ART. 68 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, nonché delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente, ai sensi dell'art. 405, comma 1, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51, comma 9, del Regolamento di attuazione del Codice Stradale, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

ART. 69 - RIMOZIONE DELLA PUBBLICITÀ

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

ART. 70 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

1. L'ufficio procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente agente della Polizia Municipale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

CAPO IV

TARIFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.

ART. 71 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone relativo alla pubblicità annuale è dovuto ad anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione. Le diffusioni di messaggi pubblicitari di durata superiore a novanta giorni sono considerate annuali; nell'anno di inizio della diffusione, se la stessa ha di fatto durata non superiore a novanta giorni, il canone è dovuto in base a quanto disposto da comma successivo.

2. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari di durata non superiore a novanta giorni il canone è determinato applicando la tariffa giornaliera per ogni mese o frazione. Per la pubblicità effettuata con striscioni e altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è determinato applicando la tariffa per la pubblicità annuale.

3. Per le diffusioni di messaggi di qualsiasi tipo ed in qualsiasi zona del territorio, si applica il canone di cui alla zona A)

ART. 72 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla zona di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore indicato nella deliberazione di approvazione delle tariffe in relazione ai seguenti criteri:

- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
- b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5,50 mq.
- c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,50 mq. e 8,50 mq.;
- d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,50 mq.

3. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone è maggiorato del:

- 100% Diffusione pubblicitaria con superficie inferiore a mq 5,50;
- 66% Diffusione pubblicitaria con superficie tra mq 5,50 ed 8,50;
- 50% Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a mq 8,50.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano

sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;

6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

8. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;

10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;

11. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

12. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie realizzate con spettacoli viaggianti la superficie complessiva delle occupazioni, fino a mille metri quadrati, è calcolata in ragione del 50%;

ART. 73 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- k) la pubblicità effettuata su immobili o beni di proprietà dell'Ente, da coloro che sull'immobile stesso hanno realizzato importanti migliorie e/o riparazioni di notevoli entità, preventivamente concordate con l'amministrazione.

ART. 74 - DICHIARAZIONE.

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e/o dal Concessionario e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino variazioni della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Il Comune procede a calcolare il conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazione degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

ART. 75 - VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 61, comma 13, del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione

dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate uguali anticipate secondo le seguenti modalità:

- per importi inferiori ad € 500,00 in unica soluzione;
- Per importi compresi fra € 500,00 e € 999,00 , in due rate scadenti il 31/03 ed il 30/06;
- Per importi compresi fra € 1.000,00 e € 1.500,00 in tre rate scadenti il 31/03, il 30/06 e il 30/09;
- Per importi superiore ad € 1.500,00 in quattro rate scadenti il 31/03, il 30/06, il 30/09 e il 31/12.

6. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di esposizione pubblicitaria.

7. Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

ART. 76 - MAGGIORAZIONI TARIFFARIE.

1. Essendo il territorio del Comune di Andora interessato a rilevanti afflussi turistici per le attività pubblicitarie effettuate nei mesi di giugno luglio agosto settembre si applica una maggiorazione del 30% sulla tariffa base.

ART. 77 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ.

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi e spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma del presente articolo sono autocertificati dal soggetto passivo con formula predisposta dall'Ufficio Tributi o dal Concessionario e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile.

3. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'Ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimile. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

TITOLO 4

PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 78 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 79 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Andora costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 80 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

ART. 81 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 82 - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella temporanea giornaliera prevista per la zona A dell'allegato 1 del presente regolamento ridotta del 75%.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni.

ART. 83 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento .

2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra gli impianti disponibili sul territorio fino ad un massimo del 30% della superficie disponibile.

ART. 84 - RIDUZIONE DEL CANONE

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

- e) gli annunci mortuari.

ART. 85 - ESENZIONE DAL CANONE

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Andora. e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 86 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

ART. 87 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO AFFISSIONI

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di servizio.

2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.

7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.

10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

ART. 88- SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI DOPO LA DATA DEL 1 DICEMBRE 2021

1. Con decorrenza dal 1 dicembre 2021 il Comune di Andora manterrà il servizio di pubbliche affissioni al fine di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Il Comune di Andora continuerà la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, per garantire specificatamente l'affissione in comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

3. Il servizio gestirà altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

TITOLO 5

AREE DESTINATE A MERCATI E APOSTEGGI SINGOLI DI VENDITA SU AREA PUBBLICA

ART. 89 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Titolo, disciplina il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 837 a 847..

2. Sono assoggettati alla disciplina del nuovo Regolamento, oltre ai posteggi sulle aree mercatali, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ove consentito.

3. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.

4. la durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dalle ordinanze sindacali n materia e dal vigente regolamento Comunale per la gestione dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere, approvato con delibera C.C. n. 72 del 30/10/2008 e ss.mm. e ii.

ART. 90 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa, in relazione alle ore di occupazione consentite di cui all'art. 89, comma 4, secondo le seguenti fasce orarie:

dalle ore 7,00 alle ore 14,00 il 60% della tariffa giornaliera

dalle ore 14,00 alle ore 24,00 il 40% della tariffa giornaliera

2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, la tariffa da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotta del 30%.

3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, la tariffa da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è ridotta del 30%.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, la tariffa è aumentata del 25%.

5. Per le occupazioni del mercatino estivo in Parco degli Aviatori il canone si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa, in relazione alle ore di occupazione consentite di cui all'art 89, comma 4, secondo le seguenti fasce orarie:

dalle ore 7,00 alle ore 14,00 il 20% della tariffa giornaliera

dalle ore 14,00 alle ore 24,00 il 80% della tariffa giornaliera

ART. 91 - VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate anticipate di pari importo con le seguenti modalità:

- per importi inferiori ad € 250 in unica soluzione;
- Per importi compresi fra € 251,00 e € 999,00 , in due rate scadenti il 31/03 ed il 30/06;
- Per importi compresi fra € 1.000,00 e € 1.500,00 in tre rate scadenti il 31/03, il 30/06 e il 30/09
- Per importi superiore ad € 1.500,00 in quattro rate scadenti il 31/03, il 30/06, il 30/09 e il 31/12.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.

5. Per le occupazioni di cui al comma 3 del precedente articolo 90, comma 3 (spuntisti) , il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

ART. 92 - SUBENTRO, CESSAZIONE E RIMBORSI

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma dell'art. 7 del presente regolamento, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa contestualmente alla comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore.

TITOLO 6

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 93 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori.

ART. 94 - NORME TRANSITORIE

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:

- procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.

4. L'adeguamento delle concessioni di occupazione esistenti di cui agli articoli 35 bis e 35 ter deve avvenire entro il 31 marzo 2026. Decorso tale termine la Polizia Municipale applicherà le sanzioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

5. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ART. 95 - VIGENZA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO 1

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

Il territorio comunale, ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria viene suddiviso nelle seguenti categorie:

Zona A)

Zona B)

Zona C)

A) Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche rientranti nella Zona A:

PIAZZA	SANTA MARIA
	SANTA RITA
	DELL'INCONTRO
	DORIA
VIA	AURELIA DAL N° 41 AL N° 79
	AURELIA DAL N° 56 AL N° 200/F
	CABOTO
	CLAVESANA
	CUNEO
	DEI MILLE
	DORIA DAL N° 1 AL N° 37
	DORIA DAL N° 2 AL N° 56
	MARCO POLO DAL N° 1 AL N° 19
	MARCO POLO DAL N° 2 AL N° 20
	SANT'AMBROGIO DAL N° 1 AL N° 17
	SANT'AMBROGIO DAL N° 2 AL N° 20/A
	SAN DAMIANO DAL N° 1 AL N° 3
	SAN DAMIANO DAL N° 2 AL N° 8
	SAN LAZZARO DAL N° 1 AL N° 35
	SAN LAZZARO DAL N° 2 AL N° 24
	SAN MICHELE
	USODIMARE
	VASCO DE GAMA
	XXV APRILE
	VESPUCCI DAL N° 2 AL N° 22
VIALE	MAZZINI DAL N° 1 AL N° 7
	MAZZINI DAL N° 2 AL N° 16
	ROMA

B) Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche rientranti nella zona B::

PIAZZA	SANTA CATERINA
	CADUTI DI NASSIRYIA
VIA	ANTICA ROMANA
	AURELIA DAL N° 81 AL N° 83
	CAPRERA
	CAPRI
	CARMINATI
	CAVOUR
	DELLE RIMEMBRANZE
	COLOMBO
	DANTE
	DORIA DAL N° 41 AL N° 75
	DORIA DAL N° 58 AL N° 76
	EUROPA UNITA
	FONTANA
	GENOVA
	MARCONI
	MARTIRI DELLA LIBERTA'
	MARCO POLO DAL N° 21 AL N° 51
	MARCO POLO DAL N° 22 AL N° 78
	IV NOVEMBRE
	PIANA DEL MERULA
	RATTALINO
	RISORGIMENTO
	SANT'ANGELA
	SAN DAMIANO DAL N° 5 AL N° 17
	SAN DAMIANO DAL N° 10 AL N° 14
	SAN LAZZARO DAL N° 37 AL N° 103
	SAN LAZZARO DAL N° 26 AL N° 94
	SANTA LUCIA
	SANTA MATILDE
	SARDEGNA
	TRIESTE
	VAGHI
	VESPUCCI DAL N° 24 AL N° 72
	SANT'ANTONIO
VICOLO	DELLE VIGNETTE
	SANT'ANDREA
VIALE	MAZZINI DAL N° 9 AL N° 27
	MAZZINI DAL N° 18 AL N° 40
PASSEGGIATA	DI PONENTE

C) Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche rientranti nella zona C:

LOCALITA'	BANDE DI LA'
-----------	--------------

	CANUSSI
	COLLA MICHERI
	CONFREDI
	COSTA
	COSTA D'AGOSTI
	DIVIZI
	FERRAIA
	GARASSINI
	LANFREDI
	MAGLIONI
	MARINO
	METTA
	MOLTEDO
	NEGRI
	PIAN ROSSO
	PIAZZA
	ROLLO
	SAN BERNARDO
	SAN PIETRO
	SAN ROCCO
	TIGORELLA
STRADA	CASTELLO COLLA MICHERI
	COLLA MICHERI SEMAFORO
	COMUNALE DI CONNA
	COMUNALE DI ROLLO
	CORNICE DEL CAPO
	DEL BIANCO
	DELL'ALTO
	DELLA BURA
	DELLA COLLA
	DELLA COSTA
	DELLA PINETA
	DELLE CATENE
	DELLE COLLINE
	DELLA CORNICE
	DELLE PATELLE
	DEL RINNOVO
	DI COSTA MARINA
	PIAN GRANDE
	PRAO
	PROVINCIALE ALASSIO/TESTICO
	SAN GIOVANNI ROLLO
VIA	AURELIA DAL N° 1 AL N° 39
	AURELIA DAL N° 85 AL N° 111
	AURELIA DAL N° 202 AL N° 248
	AURELIA DAL N° 2 AL N° 54/A
	ARGENTINA

	ARGINE SINISTRO
	AURORA
	BIEHLER
	BORGIO ANTICO
	CAFFARO
	CARDUCCI
	CASTELLO
	CAVASSA
	CIAN DI VIA SANTA
	COSTA D'ORO
	DEL GINEPRO
	DEL LAMPIN
	DEL POGGIO
	DEL SANTO
	DELLE GINESTRE
	DELLE COLONNE
	DIVIZIA
	DON DAGNINO
	DONIZETTI
	DUOMO
	FOSCOLO
	GIOVANNI XXIII
	GUINZONI
	IMMACOLATA
	LEOPARDI
	MANTELLA
	MARCHESE DEL VASTO
	MARCHESE MAGLIONE
	MERULA
	MEZZACQUA
	MOLINERI
	ORIZZONTE
	PASCOLI
	PORCELLA
	PRIVATA MUSSO
	PUCCINI
	ROSSINI
	SANT'AMBROGIO DAL N° 17/A AL N° 41
	SANT'AMBROGIO DAL N° 22 AL N° 48
	SANT'ANTONIO
	SAN BERNARDINO
	SAN BERNARDO
	SAN DAMIANO DAL N° 19 AL N° 61
	SAN DAMIANO DAL N° 16 AL N° 64
	SAN DOMENICO
	SAN FILIPPO
	SAN GIACOMO

	SAN LAZZARO DAL N° 105 IN POI
	SAN LUIGI
	SAN MARTINO
	SANTA CATERINA
	SOPRANA
	TRINACRIA
VIALE	OLANDA
	PIEMONTE
VICOLO	DEGLI ULIVI

Sommario

TITOLO 1	1
PRINCIPI GENERALI.....	1
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	1
Art. 2 - Presupposto del canone	1
Art. 3 - ambito di applicazione del canone	2
Art. 4 - Soggetto passivo	2
Art. 5 - Soggetto attivo.....	3
Art. 6 - Funzionario Responsabile.....	3
Art. 7 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.....	3
Art. 8 - Tariffe	4
Art. 9 - Riscossione	4
Art. 10 – Occupazioni di suolo pubblico e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.....	4
Art. 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità	5
Art. 12 - Rimborsi	5
TITOLO 2	6
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	6
Art. 13 - disposizioni generali	6
Art. 14 - Definizioni	6
Art. 15 - tipologie di occupazioni.....	6
Art. 16 - Autorizzazione all'occupazione.....	7
Art. 17 - Domanda di occupazione.....	7
Art. 18 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione	8
Art. 19 - Obblighi del titolare della concessione o dell'autorizzazione	9
Art. 20 - Decadenza ed estinzione della concessione o dell'autorizzazione	10
Art. 21 - Modifica sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione	10
Art. 22 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione	11
Art. 23 - Occupazioni di urgenza	12
Art. 24 - Esecuzione di lavori e di opere.....	12
Art. 25 - occupazioni abusive.....	12
Art. 26 - Occupazioni occasionali	13
Art. 27 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	14
Art. 28 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.....	14
Art. 29 - Occupazioni con griglie ed intercapedini	14
Art. 30 - Passi carrabili.....	14
Art. 31 - Mestieri girovaghi ed artistici	14
Art. 32 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.....	15
Art. 33 - Parcheggi di autovetture private	15
Art. 34 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)	15
Art. 35 - Concessioni ed autorizzazioni per l'esercizio del commercio.....	15
Art. 35 bis - Modalità di occupazione degli esercizi di commercio alimentare	16
Art. 35 ter - Modalità di occupazione degli esercizi di commercio non alimentare ...	16
Art. 36 - Concessioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie	17
Art. 36 bis - Concessioni per occupazione con sistemi di raccolta rifiuti urbani.....	18
Art.37 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	19
Art. 38 - Modalità di applicazione del canone	19

Art. 39 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	20
Art. 40 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona	20
Art. 41 - Versamento del canone.....	20
Art. 42 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	21
Art. 43 - Rimborsi	22
Art. 44 - Riduzioni	22
Art. 45 - Maggiorazioni tariffarie.....	23
Art. 46 - Esenzioni	23
Art. 47 - Incentivi alle imprese.....	25
Art. 48 – Criteri di imposizione nel periodo di emergenza sanitaria covid-19	25
Art. 49 – Canoni convenzionali.....	26
TITOLO 3	27
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	27
Art. 50 - Disposizioni di carattere generale.....	27
Art. 51 - Tipologia degli impianti pubblicitari	27
Art. 52 - Definizioni	27
Art. 53 - Limitazione delle forme di pubblicità per ragioni di pubblico interesse.	29
Art. 54 - Cartelli e mezzi pubblicitari non luminosi.....	30
Art. 55 - Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi	30
Art. 56 - Dimensioni dei mezzi pubblicitari.....	31
Art. 57 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.....	32
Art. 58 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.	35
Art. 59 - Istanze per i messaggi pubblicitari.....	36
Art. 60 - Documentazione da allegare all’istanza	37
Art. 61 - Istruttoria amministrativa.....	37
Art. 62 - Procedure di rilascio	38
Art. 63 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	39
Art. 64 - Modifica del messaggio pubblicitario	40
Art. 65 - Rinnovo, proroga e disdetta.....	40
Art. 66 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	40
Art. 67 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	41
Art. 67bis – Installazione di materiale pubblicitario temporaneo in occasione di manifestazioni.....	41
Art. 68 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione.....	42
Art. 69 - Rimozione della pubblicità	42
Art. 70 - Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	42
Art. 71 - Determinazione del canone	43
Art. 72 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie.....	43
Art. 73 - Esenzioni	44
Art. 74 - Dichiarazione.....	45
Art. 75 - versamento del canone	45
Art. 76 - Maggiorazioni tariffarie.....	46
Art. 77 - Riduzioni dell’imposta sulla pubblicità	46
TITOLO 4	47
PUBBLICHE AFFISSIONI.....	47

Art. 78 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	47
Art. 79 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	47
Art. 80 - Impianti privati per affissioni dirette	47
Art. 81 - Modalità delle pubbliche affissioni	47
 Art. 82 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	48
Art. 83 - Tariffe e maggiorazioni	48
Art. 84 - Riduzione del canone	48
Art. 85 - Esenzione dal canone	49
Art. 86 – Materiale pubblicitario abusivo	49
Art. 87 - Modalita' di svolgimento del servizio affissioni.....	49
Art. 88- servizio pubbliche affissioni dopo la data del 1 dicembre 2021.....	50
TITOLO 5	51
AREE DESTINATE A MERCATI E APOSTEGGI SINGOLI DI	
VENDITA SU AREA PUBBLICA.....	51
Art. 89 - Disposizioni generali	51
Art. 90 – Criteri di determinazione del canone	51
Art. 91 - Versamento del canone.....	52
Art. 92 - Subentro, cessazione e rimborsi	52
TITOLO 6	53
NORME TRANSITORIE E FINALI	53
Art. 93 - Norma di rinvio	53
Art. 94 - Norme transitorie	53
Art. 95 - Vigenza del regolamento.....	53